

1. DEFINIZIONI

Per quanto in materia di attività funebri e cimiteriali, si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

2. AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE

1. L'intero impianto cimiteriale, suddiviso in Zone Funzionali, è normato dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Selegas, aggiornato con Deliberazione di C.C. n.4 del 14.03.2016, oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Salvo specifico richiamo contenuto nel singolo articolo, le presenti NTA si riferiscono ai cimiteri comunali di Selegas e Seuni nuovo.
2. All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a. Monoinumazioni: aree comuni in assegnazione per dieci anni
 - b. Monoinumazioni: aree private in concessione per trent'anni
Tali aree, una volta liberate e rese disponibili, verranno ridefinite come aree comuni in assegnazione decennale.
 - c. Tumulazione individuali (loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.
 - d. Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o di privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli, in aree in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria.
 - e. Cellette ossario/cinerario; (le nuove cellette saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – ml 0,75 x 0,30 x 0,50H) sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La concessione ha durata come da regolamento di Polizia Mortuaria.
3. In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma fatti salvi i pareri ASL ed ARPA comunque necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, secondo la normativa vigente.
4. Le presenti NTA prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

2.1. ZONA FUNZIONALE L.O.E. - LOCULI ED OSSARI/CINERARI ESISTENTI

1. Nelle tavole 4a, 4b, 5a, 5b, sono evidenziate con retinatura grigia le aree cimiteriali coperte in cui sono ubicati l'insieme di loculi, ossari e cinerari, nonché cappelle gentilizie, esistenti e riutilizzabili al termine della concessione.
2. In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

2.2. ZONA FUNZIONALE L.O.P. - LOCULI ED OSSARI/CINERARI IN PROGETTO

1. Nelle tavole 5a, 5b, sono evidenziate con apposito segno grafico.
In tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

2.3. ZONA FUNZIONALE C.C.E. - CAMPI AD INUMAZIONE ESISTENTI

1. Nelle tavole 4a, 4b, 5a, 5b sono evidenziate con apposito segno grafico.
2. In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrati o da perimetrare.

2.4. ZONA FUNZIONALE C.C.P. - CAMPI AD INUMAZIONE IN PROGETTO

1. Nelle tavole 5a, 5b, sono evidenziate con apposito segno grafico.
2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrali o da perimetrare.

2.5 ZONA FUNZIONALE SG SERVIZI GENERALI ESISTENTI (SGE) ED IN PROGETTO (SGP)

1. Nelle tavole 5a, 5b, sono evidenziate con apposito segno grafico.
2. In tali zone si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di edifici e dotazioni in conformità con le previsioni di dotazioni definite nel Piano Cimiteriale.

2.6. ZONA FUNZIONALE DI VERDE INTERNO

1. Nelle tavole 5a, 5b, è evidenziata con apposito segno grafico.

2. 2. In tale zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

2.7. ZONA FUNZIONALE VIABILITÀ INTERNA

1. Nelle tavole 5a, 5b, è evidenziata con apposito segno grafico.
2. Essa si suddivide in carrabile e pedonale.

3. AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nelle tavole 4a, 4b del Piano Cimiteriale.
2. In detta zona di rispetto, per quanto attinente le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente (PUC).
3. Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, vige il vincolo di inedificabilità assoluta e possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PUC.
5. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.
6. In tav. 3 sono state precisate le differenti particolari destinazioni di dettaglio derivanti dall'analisi del PUC vigente.
7. Per le stesse valgono in maniera generale le indicazioni dei punti di cui sopra, definite dalla normativa regionale e nazionale.

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

4.1 INUMAZIONI

1. Al fine di uniformare gli spazi per inumazioni e per la realizzazione di tombe a terra (queste ad uno o due avelli sovrapposti), nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:
 - a. inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: 2,65 x 0,80 ml
 - b. inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50 x 0,50 mlDistanti l'una dall'altra almeno ml 0,50 per sepolture affiancate e di ml 0,55 per sepolture fronteggianti.
2. I campi devono essere contraddistinti da un cippo con numero progressivo, riportante una targhetta con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Sulle fosse è permesso, previa autorizzazione, di sostituire il cippo con un copritomba, delle seguenti dimensioni:
 - - campo a pagamento adulti: mt 2 X 1;
 - - campo comune adulti: mt 1.60 X 0.60;
 - - campo bambini: mt. 1.20 X 0.50.
4. Gli spazi in concessione per la realizzazione di nuove tombe a terra, individuati nelle Tav. 5a e 5b hanno dimensioni di 2 x 3 m;
5. Le caratteristiche costruttive per la realizzazione di nuove tombe a terra, come individuate negli schemi allegati, sono le seguenti:
 - a. Basamento 1,80 - 2 x 3 m avente altezza di 0,10 m, con rivestimento lapideo;
 - b. Uno o due avelli sovrapposti, con le dimensioni descritte al comma 1 del presente articolo, da posizionarsi come previsto negli schemi grafici allegati, con rivestimento lapideo, aventi altezza massima complessiva di 1,50 m sopra il basamento, compresi rivestimenti;
 - c. Eventuale copertura, con le seguenti caratteristiche:
 - i. dimensione massima in pianta 1,80 - 2 x 3 m
 - ii. altezza massima all'estradosso del solaio 2,10 m
 - iii. copertura piana o a doppia falda
 - iv. sostegni realizzati mediante pilastri aventi raggio massimo di 10 cm, in materiale metallico o lapideo
 - v. eventuale chiusura muraria su un solo lato, in corrispondenza di uno dei lati lunghi, con muratura piena in c.c.a. o blocchi laterizi, intonacata e tinteggiata con colori chiari (bianco o grigio chiaro), avente altezza massima di 1,80 m

4.2 TOMBE, LOCULI, OSSARIETTI E NICCHIE CINERARIE

1. La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate.

2. La sostituzione o la ricostruzione degli elementi di cui sopra dovrà rispettare le seguenti indicazioni:
 - la ricostruzione del monumento dovrà adeguarsi alle indicazioni parametriche e progettuali di seguito specificate per la costruzione di nuovi monumenti.
3. La costruzione di loculi o forni compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/1990 e relativa circolare esplicativa n.24 del 24/06/1993 del Ministero della Sanità. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi di colombari o, comunque, secondo gli schemi allegati alle presenti norme. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi e contenerne un volume di circa 50 litri; è fatto assoluto divieto all'utilizzatore di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.
4. La costruzione di ossarietti individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento al D.P.R. 285/1990 e relativa circolare esplicativa n.24 del 24/06/1993, è pure esclusiva competenza dell'operatore pubblico. La posa di lastre ed accessori, in analogia con quanto stabilito per i loculi, sarà regolata da apposite specifiche tecniche.

4.3 CAPPELLE GENTILIZIE (MONUMENTALI)

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe monumentali o cappelle gentilizie, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni verranno eseguite direttamente dall'A.C. o potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.
2. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la normale procedura per opere edilizie e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.
3. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere verificate dal Comune.
4. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla
5. morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planovolumetrico degli spazi cimiteriali; la redazione degli eventuali abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all'UTC.

6. Allo stato attuale non sono previste nel piano cimiteriale ulteriori aree per cappelle; al bisogno potranno essere individuate aree, nel rispetto del dimensionamento del fabbisogno ventennale definito.

4.4 AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati, nel rispetto del D.P.R. 285/1990 e relativa circolare esplicativa n.24 del 24/06/1993 e Regolamento di Polizia Mortuaria locale. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla posa del monumento funebre il titolare della concessione cimiteriale dovrà presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali apposita domanda in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio stesso, corredata da un elaborato grafico quotato del monumento da realizzare e da un campione fotografico dei materiali da utilizzarsi.
5. Nell'elaborato dovranno essere riportate tutte le misure del manufatto, le indicazioni dei materiali utilizzati per il monumento e per gli accessori, ai fini della verifica del rispetto delle presenti NTA.
6. I monumenti dovranno rispettare le caratteristiche dimensionali riportate nello schema sottostante.

4.5 CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI E MATERIALI DA IMPIEGARE

1. Per la realizzazione delle sepolture private vengono fissate le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
 - a. Utilizzo di soli materiali lapidei naturali.
 - b. Evitare materiali non naturali come malte, ceramiche e graniti artificiali.
 - c. Le aree cimiteriali prevedono l'uso di colori e toni omogenei. I materiali da utilizzare dovranno quindi conformarsi al colore (bianco, grigio-nero) previsto nell'area. In tal senso si dovrà presentare un campione anche fotografico del materiale da utilizzarsi a corredo del progetto.
2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita, data di morte. Per eventuali iscrizioni integrative dovrà essere inoltrata, insieme alla richiesta di autorizzazione alla posa del monumento, apposita richiesta all'Ufficio Servizi Cimiteriali, indicando dimensioni e tipologia

dell'iscrizione. Sarà facoltà dell'Ufficio autorizzare o meno l'iscrizione aggiuntiva, sulla base delle indicazioni riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria.